

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 632, 437, 560 e 780-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUIZZI)

Comunicato alla Presidenza il 20 gennaio 1988

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (n. 632)

d'iniziativa dei deputati **ALINOVI, RIZZO, BIONDI, MANCINI Giacomo, MATTARELLA, MATTIOLI, RUSSO Franco, VIZZINI, CAFARELLI, FIORINO, MANNINO Antonino e VIOLANTE**

(V. Stampato Camera n. 1168)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 novembre 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia (n. 437)

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
crimine organizzato (n. 560)

**d'iniziativa dei senatori VITALONE, MANCINO, BERNARDI, D'AMELIO,
SALERNO, RUFFINO, COVELLO, TOTH, DI LEMBO, PINTO, PICANO,
FONTANA Elio, MONTRESORI, IANNI e CAPPUZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
crimine organizzato (n. 780)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PISANÒ e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1988

DISEGNO DI LEGGE n. 632

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) *identica;*

2. *Identico.*

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. La Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

2. Per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. La Commissione ha facoltà di emettere mandato di arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Alla Commissione non può essere opposto il segreto per fatti comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensori e parti processuali nell'ambito del mandato.

2. Non sono opponibili il segreto d'ufficio nè quello bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ra con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 437

D'INIZIATIVA DEL SENATORE POLLICE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia permanente e rinnovata ad ogni legislatura.

Art. 2.

1. La Commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Art. 3.

1. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge Rognoni-La Torre e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 4.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale, sia civile o

amministrativo. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già acquisite, potrà inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

3. La Commissione stabilisce all'unanimità di quali atti o documenti non si deve fare menzione nelle relazioni, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

4. Alle indagini della Commissione non può esser opposto nè il segreto professionale, nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto politico o amministrativo, nè il segreto di Stato.

5. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

6. Non possono comunque essere oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi dell'ordine democratico di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e

strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione ha il compito di istituire un osservatorio permanente sul fenomeno mafioso istituendo un rapporto organico sulla base di precisi progetti con università, centri di ricerca ed istituti.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 560

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALONE ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per verificare:

a) l'attuazione delle leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale, alle associazioni di tipo mafioso previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, alle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, al traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti ed alle connesse transazioni finanziarie;

b) la congruità, rispetto alle esigenze della lotta alla criminalità organizzata come sopra specificata, della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri.

Art. 2.

1. La Commissione riferisce al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria.

2. La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presi-

dente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ed ha facoltà di emettere mandato d'arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale o comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, lettera a), conosciuti per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Non sono opponibili il segreto d'ufficio nè quello bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del

codice penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla maggioranza dei suoi componenti prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 780

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta contro il fenomeno della criminalità organizzata.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di: svolgere indagini sulla dinamica dei fatti di criminalità organizzata; collaborare con le Forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria per un più efficace coordinamento delle iniziative atte ad individuare e colpire i responsabili; proporre tempestivamente al Parlamento e alle autorità competenti le leggi e i provvedimenti necessari per combattere il fenomeno.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente e comunque ogni volta che essa o il Parlamento lo ritengano opportuno.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti

della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione esperisce indagini ed esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ed ha facoltà di emettere mandato d'arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

2. Non sono opponibili alla Commissione nell'espletamento delle sue indagini il segreto professionale, il segreto bancario, il segreto istruttorio, il segreto militare, il segreto politico o amministrativo ed il segreto di Stato.

3. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Non possono essere oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi.

Art. 5.

1. La Commissione ha diritto di chiedere ed ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti attinenti a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi.

2. La Commissione stabilisce all'unanimità quali atti e documenti non dovranno essere diffusi.

Art. 6.

1. All'atto del suo insediamento la Commissione disciplina con regolamento interno approvato dalla maggioranza dei suoi componenti la propria attività ed il proprio funzionamento.

2. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p>1. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi altra collaborazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p>1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del</p>	<p>bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p>
---	---